

**DOTT.ssa LAURA COLICA**

Sostituto Procuratore

Procura della Repubblica - Tribunale di Teramo

**INFORMAZIONE**

**E**

**FASCE PROTETTE**

**Giornata di Formazione  
Consiglio dell'ordine dei Giornalisti d'Abruzzo**

**Teramo, 27 settembre 2014**

## ***Il diritto di cronaca e il diritto di informazione***

La nostra Costituzione all'Articolo 21 stabilisce che:

***“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.... Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.”***

Non ugualmente previsto in forma espressa nella Carta

Costituzionale è però il diritto alla riservatezza che oggi permea di sé molte attività umane e a cui non può sottrarsi - nel verso che ora vedremo - l'attività giornalistica.

## Il diritto alla riservatezza

o al riserbo personale o familiare è stato “scoperto” dalla **Giurisprudenza** costituzionale e di legittimità solo a partire dagli anni 70, ma non è frutto di una invenzione giurisprudenziale necessitata da un vuoto normativo, piuttosto nasce dalla lettura attenta e maggiormente sensibile alle evoluzioni del pensiero moderno di alcune norme della stessa Costituzione, poiché limitazioni della libertà di pensiero devono necessariamente **trovare fondamento in precetti esplicitamente enunciati dalla Costituzione** o da questa tratti mediante rigorosa applicazione delle regole di ermeneutica.

- per prima **la Corte di Cassazione nel 1975 con la sentenza 2129** statuisce:

*“ Le norme che sono a fondamento del diritto alla riservatezza, sono troppo evidenti per esigere un'ampia dimostrazione.*

*Basta accennare alle norme costituzionali contenute negli artt. 14 e 29 Cost., all'art. 614 c.p., ed alla legge 8 aprile 1974, n. 98, intitolata « tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni », che all'art. 1 punisce chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie od immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614.*

*.. Ma sono altresì fondamentali norme di riferimento **l'art. 2** della Cost. con il diritto dell'uomo al rispetto della sua personalità come singolo e nelle formazioni sociali ove tale personalità di svolge, **l'art. 3** a tutela della dignità sociale del cittadino anche dalle menomazioni cagionate dalle indebite ingerenze altrui nella sfera di autonomia di ogni persona. Ed ancora l'inviolabilità della libertà personale statuita **dall'art. 13**, l'inviolabilità del domicilio di cui **all'art. 14** e il successivo **art. 15**, relativo all'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza.*

*“Inoltre anche dalla presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva (**art. 27 Cost.**) dovrebbero trarsi dei conseguenti limiti alla diffusione di notizie - inutili e talvolta dannose alle esigenze di giustizia -sulle vicende dell'imputato e sui cd. « retroscena » dei delitti.”*

**Chiosa poi la Corte di Cassazione affermando:**

**“Anche i giornalisti sono tenuti a rispettare la personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità”.**

**Negli anni successivi - come ricorda la Corte Cass. Sez. I civ. nella importante *Sent. 18 ottobre 1984, n. 5259*, la giurisprudenza di legittimità ha poi più volte avuto occasione di precisare, sia in sede civile sia in sede penale, che**



### **il diritto di stampa**

(cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 Cost. e regolato fundamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, **è legittimo quando concorrono le seguenti condizioni:**

**DOTT.ssa LAURA COLICA**

Sostituto Procuratore

Procura della Repubblica - Tribunale di Teramo



**utilità sociale dell'informazione**, ossia un interesse per la collettività a ricevere l'informazione relativamente ad un certo accadimento umano;

**verità (oggettiva o anche soltanto putativa** purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti;

**forma "civile" della esposizione dei fatti** e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone.

(cfr. Cass. 5259/1985)

**A CUI PERO'SI DEVONO AGGIUNGERE ULTERIORI LIMITI**

## Esposizione chiara, completa e leale dei fatti:

- dovendosi ritenere che la verità volutamente incompleta deve essere in tutto equiparata alla notizia falsa.
- dovendosi stigmatizzare subdoli espedienti quali il sottinteso sapiente, gli accostamenti suggestionanti, il tono sproporzionatamente scandalizzato insinuazioni più o meno velate;

- alcuni divieti normativi - anche preesistenti al **Codice della Privacy** - posti a tutela del diritto alla riservatezza di particolari soggetti che – entrando nel tema del mio intervento- chiameremo fasce protette.

## L'ART. 114 C.P.P.

### Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

- **4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. (ossia :**
  - - quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente,
  - - quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.
  - - quando l'assunzione di prove possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione.
  - Ad essi possiamo estendere anche i casi di cui al comma 3-bis. Secondo cui il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; **tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenn.**
- **6. “E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. E' altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni”**

- LA TRASGRESSIONE DEI DIVIETI DELL'ART. 114 C.P.P. TROVA NORMA PUNITIVA E SANZIONATORIA PENALE NELL'ART. **684 C.P.**

secondo il quale: “Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da cinquantuno euro a duecentocinquantotto euro”

**ART. 13**  
**DEL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988 N. 448**  
**CODICE DEL PROCESSO PENALE MINORILE**

- **Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.**

- **Sia esso il responsabile di un fatto reato**
- **Sia esso la persona offesa di un reato**
- **Sia esso testimone di un reato**

# ART. 734 bis c.p.

aggiunto dall'art. 12, della l. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi modificato dall'art. 8, della l. 3 agosto 1998, n. 269 e dall'art. 9, della l. 6 febbraio 2006, n. 38

La norma stabilisce che

**Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies, DIVULGHI, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, LE GENERALITÀ O L'IMMAGINE DELLA PERSONA OFFESA senza il suo consenso è punito con l'arresto da tre a sei mesi**

- la norma tutela le cd. FASCE PROTETTE, ossia le persone offese da reato particolarmente vulnerabili e a rischio di vittimizzazione secondaria, non solo a causa delle sofferenze determinate dallo svolgimento dell'iter processuale in cui sono costrette a rivivere un grave abuso e ad affrontare il più delle volte in aula il responsabile dello stesso, ma anche dalla risonanza che l'evento subito ha avuto nella collettività locale o addirittura nazionale.
  - Vengono in rilievo senza distinzione, donne, uomini o minori abusati sessualmente o coinvolti in gravi fatti di pedopornografia.

**E' PERTANTO VIETATA LA  
DIVULGAZIONE SULLA STAMPA  
DELLE GENERALITA' E  
DELL' IMMAGINE DELLA PERSONA  
OFFESA DEI REATI DI VIOLENZA  
SESSUALE E DI  
PEDOPORNOGRAFIA SENZA IL  
SUO CONSENSO**

**Ma cosa si intende per immagine?**

In merito interessante ai fini dell'odierno intervento credo sia la recente pronuncia della S.C. ( Cass. Sez. **Il penale N. 2887 del 12.12.2013**) in cui il giudice di legittimità dichiara inammissibili i ricorsi proposti dal direttore di una testata giornalistica televisiva e il giornalista coredattore del servizio, i quali erano stati condannati in primo e secondo grado per il reato p.p. *dall'art. 734 bis c.p. per aver –in concorso tra loro- attraverso la trasmissione tv nell'ambito di un noto telegiornale- divulgato l'immagine di 4 minori di una scuola materna in ipotesi d'accusa persone offese dei reati di maltrattamento e violenza sessuale , senza il consenso dei loro genitori.*

IL FATTO: era accaduto che un noto telegiornale aveva trasmesso alcune immagini riprese nel corso dell'incidente probatorio avente ad oggetto l'audizione protetta dei minori e, più precisamente, i colloqui clinici prodromici alla audizione vera e propria, tra la neuropsichiatra incaricata dal Giudice delle indagini preliminari e i minori

## La difesa

Verteva sull'affermato concetto della **non riconoscibilità concreta dei minori**, poiché le immagini sarebbero andate in onda con l'accorgimento tecnico del "taglio di immagine", con i minori ritratti prevalentemente di spalle e di fianco. ..sosteneva che le immagini di cui è **vieta la divulgazione sarebbero da considerarsi esclusivamente quelle immagini con insito il carattere della riconoscibilità obiettiva del minore da parte di " comune fruitore dell'immagine che avrebbe fatto una visione normale del filmato e che non conoscesse la persona offesa"**

## LA CORTE

in assenza di consenso della persona offesa, è illecita la "divulgazione" ad un numero indeterminato di persone le generalità o l'immagine di "qualsiasi" persona offesa di specifici reati di violenza sessuale, con ogni modalità, ( mass media tradizionali (stampa, televisione, radio ma anche quelli diffusisi su web, blog, social network, mailing list.)

**non è necessario provare che effettivamente la diffusione delle immagini hanno in concreto consentito il riconoscimento e la individuazione della persona offesa**

**copre tutti i casi in cui, non solo attraverso il volto ma in qualunque altro modo ( da un profilo, da una immagine dal di dietro, da un vestito indossato) si possa risalire alla persona offesa;**

- In questi casi non vi è alcuno spazio per la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e il legislatore ha già risolto il conflitto tra diritto della collettività di essere informata e il diritto alla tutela della propria reputazione della persona offesa da certi reati;
- la Corte poi ha ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio anche in considerazione del fatto che **l'interesse giornalistico nel caso di specie non era tanto quello di riferire un fatto, dato che era già noto al pubblico che era in corso un procedimento penale per ipotizzati fatti di violenza sessuale su minori in una scuola materna, ma proprio quello di mostrare le immagini di un atto giudiziario, del perito e delle piccole vittime** (anche nel caso di specie commettendo il reato di cui all'art. 684 c.p. di pubblicazione di un atto non pubblicabile ex art. 114 c.p.p.)

La Corte ricorda poi per inciso che comunque, a rafforzare la tutela offerta dall'art. 734 bis c.p., è intervenuto anche il **D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5 sulla privacy** che ha previsto che

*"Fermo restando quanto previsto dall'art. 734-bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone"*.

Questo inciso giova al presente intervento perché al fine di completare il quadro normativo nazionale all'interno del quale collocare il difficile rapporto del diritto all'informazione e il diritto di riservatezza di persone appartenenti alle cd. Fasce protette ( donne e uomini abusati e minori) e che ad oggi non può prescindere dalle norme contenute nel D.Lvo 196/2003 e succ. mod. indicato come Codice della Privacy e dalle norme di completamento esistenti nel Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche ( di cui all'art. 139 del codice) e nella Carta deontologica di Treviso.

# Il Codice della Privacy

riprende le tematiche dell'utilità sociale dell'informazione, della verità e della forma "civile" della esposizione dei fatti riconoscendo al diritto di informazione il rango costituzionale,

- sdoganandolo dal consenso dell'interessato per la divulgazione di dati personali,
- MA contemperando la riservatezza delle persone e in maggior luogo delle persone rientranti nelle fasce protette - prevede delle limitazioni anche richiamando le Carte deontologiche .

## CODICE DELLA PRIVACY

NORMA fondamentale anche ai fini del tema di questo intervento  
è da individuarsi  
nell' **Art.17**

### *Trattamento che presenta rischi specifici*

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, **è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.**
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

- **Segnatamente:**

nel titolo XII dedicato precipuamente al Giornalismo ed alla espressione letteraria ed artistica **VENGONO INDICATI GLI ACCORGIMENTI A GARANZIA DELL'INTERESSATO IN CASO DI INFORMAZIONE A MEZZO STAMPA O ANALOGHE FORME DI COMUNICAZIONE DI MASSA** nel rispetto del rango costituzionale del diritto alla informazione.

## **Art. 137**

**Ai trattamenti indicati nell'art. 136 (trattamenti effettuati nell'esercizio della professione di giornalista ed altre manifestazioni del pensiero, n.d.r.), non si applicano le disposizioni del presente codice relative: all'autorizzazione del Garante prevista dall'art. 26; alle garanzie previste dall'art. 27 per i dati giudiziari; al trasferimento dei dati all'estero;**

**Il trattamento dei dati di cui al comma I è effettuato anche senza il consenso dell'interessato**

**In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'art. 136, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 (il quale prevede che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, n.d.r.) ed, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.**

Fondamentali per il trattamento dei dati dei minori sono le norme del Codice della Privacy contenute negli artt. 50 e 52

- **Art. 50**

***Notizie o immagini relative a minori***

- I. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari **in materie diverse da quella penale.**

- **Scrive il Garante per la protezione dei dati personali nel 2012 :**

*“proprio perché il diritto di cronaca e il correlativo diritto dei cittadini a essere informati costituiscono una precondizione per la democraticità delle società contemporanee, i giornalisti sono esentati dall'applicazione di alcune regole che costituiscono invece la norma per il trattamento ordinario delle informazioni riferite a persone identificate o identificabili. In primo luogo, i giornalisti non devono chiedere il consenso per pubblicare dati anche sensibili né devono conformarsi ad autorizzazioni del Garante... **ma quando i bambini e i ragazzi sono oggetto dell'attività informativa non si parla più di bilanciamento tra diversi diritti ..il diritto di cronaca viene dopo il diritto alla riservatezza...***

“  
.

**“Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca”.** .. nei casi riguardanti i minori, per i quali viene stabilita una priorità netta: il **diritto all’anonimato** deve essere anteposto al diritto di cronaca.

**Con un’unica eccezione:**

quando il giornalista valuti, sotto la propria responsabilità, che rivelare l’identità del minore serve al minore stesso. L’esempio classico è quello dei bambini rapiti. Ovvio che in questo caso vada rivelato il nome e pubblicata la foto, proprio perché può essere di aiuto alle ricerche.”

-

## Art. 52

### *Dati identificativi degli interessati*

con riferimento ai dati identificativi contenuti nelle sentenze e nei provvedimenti giurisdizionali, dopo aver previsto la facoltà dell'interessato di chiedere che su detti provvedimenti sia annotato il divieto di indicazione di dati identificativi stabilisce al **comma 5** :

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

La successiva disposizione di cui  
**all'art. 139**  
stabilisce che

**"Il Garante promuove ai sensi dell'art. 12 l'adozione da parte del Consiglio dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'art. 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".**

# Ne consegue che le norme del **Codice deontologico dei Giornalisti**

(Provvedimento del Garante del 29/7/1998)

- **completano la normativa del Codice della Privacy,**
- **ponendosi come atto di natura normativa, vincolante ed applicabile all'attività, giornalistica**
- **per verificarne la correttezza del trattamento dei dati personali ed, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale.**

In particolare per le FASCE  
PROTETTE  
vengono in rilievo



**DONNE**

**ART. 8**

Tutela della dignità  
della persona



**MINORI**

**ART. 7**

Tutela del  
minore

# ART. 8 : Tutela della dignità della persona

Il comma 1 si riferisce alle vittime di violenza (maltrattamento, femminicidio, stalking, violenza sessuale) e stabilisce che:

*Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di **soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona**, né si sofferma su **dettagli di violenza**, a meno che ravvisi la **rilevanza sociale della notizia o dell'immagine**.*

# Art. 7 TUTELA DEL MINORE

Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista **non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca**, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

La tutela della personalità del minore **si estende**, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, **ai fatti che non siano specificamente reati**.

**Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca**; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia

**limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».**

# la Carta di Treviso

Adottata dall'ordine dei Giornalisti nel 1990 e aggiornata con le osservazioni del garante per la Privacy nel 2006

- Nelle premesse si legge:

L'Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei **soggetti bisognosi di una tutela privilegiata**. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va **ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione**. Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti [3], nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti **norme vincolanti per gli operatori dell'informazione**

- 1) I giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
  
- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

- 6) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona
- 7) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;
- 8) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

## COSA ACCADE SE

- le norme del Codice della Privacy ( artt. 17- art. 50-52- 137-139)
- Le norme del Codice Deontologico dei Giornalisti ( artt. 5-6-7-8)
- Le Norme della carta di Treviso

**NON VENGONO RISPETTATE?**

- lo stesso Codice della Privacy prevede:

- **La sanzione penale all'art. 167**
- **Il provvedimento ed art. 139 comma 5 del Garante di divieto di diffusione del dato illecitamente divulgato**

**Art. 139** *Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche.*  
Comma 5: In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. c).

### **Art. 167** *Trattamento illecito di dati*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli **17**, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, **se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.**

**ALCUNI INTERESSANTI PROVVEDIMENTI DEL  
GARANTE  
AI SENSI DELL'ART. 139 COMMA 5**

**A TUTELA DI UN MINORE**

**Provvedimento di blocco e prescrittivo  
nei confronti degli organi di informazione  
a tutela dei minori - 9 luglio 2014**

*(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22  
luglio 2014)*

**Registro dei provvedimenti n. 351 del 9 luglio  
2014**

**FATTO :** Il 9 luglio 2014, diversi organi di informazione hanno diffuso la notizia relativa ad un'ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti di un fotografo accusato di aver compiuto reati di natura sessuale ai danni di minorenni, approfittando della sua attività professionale.

**Il Garante scrive:**

- rilevato che l'ordinanza contiene le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito delle predette indagini, contenenti anche le conversazioni tra l'indagato e le vittime;
- **RILEVATO** che, in particolare, il quotidiano Il Tempo ha pubblicato anche ampi stralci delle citate trascrizioni contenenti numerosi particolari relativi agli atti compiuti dall'indagato con le minori;

- RILEVATO che altri organi di informazione, sempre in data odierna, hanno diffuso altri particolari sulla vicenda, fornendo ulteriori notizie sugli ambienti e sulle scuole frequentate dalle vittime;
- CONSIDERATO che l'insieme delle informazioni che vengono progressivamente fornite dai mezzi di comunicazione, tradizionali e on line, unitamente ai dati già pubblicati, **rendono via via più agevole l'identificazione delle vittime;**
- **VISTO l'art. 114, comma 6, c.p.p.** che vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possono portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato (cfr. anche art. 13 del D.P.R n. 448/1988);
- **VISTO l'art. 734 bis c.p.** che sanziona penalmente la divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale;
- **VISTO l'art. 137 del Codice** della Privacy e il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

- **VISTO** l'art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il quale -anche attraverso il richiamo alla **Carta di Treviso-** considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;
- **RILEVATO** che in presenza di un fatto di interesse pubblico -quale risulta essere quello alla base della vicenda- il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, è dunque tenuto a rispettare il parametro **dell'essenzialità dell'informazione** rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti... che impone ai giornalisti di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite, **evitando di diffondere informazioni idonee, anche indirettamente, ad identificare le vittime** e che potrebbero incidere gravemente sulla loro dignità;

- RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre in via d'urgenza, ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti di S.E., la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, degli articoli relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on line, in data odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni sopra citate;
- CONSIDERATO che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter, del Codice;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:**

- a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), **dispone in via d'urgenza, nei confronti di S.E. la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, degli articoli** relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on line, in data odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni sopra citate;

Visto così un recentissimo provvedimento amministrativo del Garante ex art. 139 comma 5 del Codice della Privacy, riservando nel dibattito eventuale esame di altri interessanti provvedimenti, per concludere riporterei in tema di applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 167 del medesimo Codice, recente pronuncia **CASS. Sez. II PENALE N. 7504 DEL 16.7.2013**

## **FATTO :**

Ad un GIORNALISTA è stato contestato il reato di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167, comma 2, "perchè, al fine di trame per sè o per altri profitto, pubblicando su (OMISSIS) del (OMISSIS), senza il consenso degli esercenti la potestà genitoriale, le generalità e le foto del minore P.V., nonchè le sole generalità del minore P.Br., - coinvolti in un incidente stradale nel quale decedeva P.V. - **procedeva al trattamento dei dati personali dei minori, fatto dal quale derivava documento**" mettendo a) una foto in prima pagina, di ampio formato, raffigurante il minore deceduto; b) il nominativo completo di prenome e patronimico; c) la didascalia sottostante ad altra foto effigiante il minore deceduto riportata in una pagina interna; d) l'età anagrafica (16 anni) della vittima; e) l'attività lavorativa del genitore del minore e l'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio commerciale - una pescheria - di XXX, molto noto nel detto centro abitato; f) altra foto della vittima completa di didascalia figurante in altro articolo pubblicato il giorno 16 marzo, corredata di plurimi riferimenti al minore e di una indicazione del fratello - pur esso minore, rimasto coinvolto nell'incidente con l'enunciazione del solo nome di battesimo - B..

- **DIFESA**

lamentata violazione di legge per inosservanza della legge penale (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167), poiché in particolare ha ritenuto nel comma 2 dell'art. 167 citato che elenca una serie di condotte vietate richiamate negli artt. 17, 20 e 21, art. 22, commi 8, e 11, artt. 25, 26, 27 e 45),

**NON RIENTRASSE**

la condotta contestatagli, avendo solo pubblicato l'immagine del de cuius.

- **La CORTE**

si tratta di dati personali diversi da quelli c.d. "sensibili" (lett. d) dell'art. 4 cit. e da quelli "giudiziari" (lett. e) del medesimo art. 4, e pertanto la loro diffusione sarebbe dovuta avvenire con l'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 17, che richiama gli accorgimenti a garanzia dell'interessato, dei Codici deontologici e della Carta di Treviso **CHE COSTITUISCONO NORMATIVA SECONDARIA** e che legittimamente si inseriscono nella previsione penale;

Ne consegue che nel caso di specie il diritto di riservatezza del minore avrebbe dovuto impedire la pubblicazione della immagine del fratello deceduto e delle iniziali del fratello minore rimasto ferito e responsabile verosimilmente del sinistro.

**Peraltro, la Corte ritiene che i plurimi dati di identificazione dei due minori non fossero giustificati dalla essenzialità del dovere di informazione e che travalicassero i limiti della continenza, con nocumento sia del deceduto, dei suoi congiunti e del fratello rimasto ferito.**